

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 279

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIANA, COVIELLO, FERRARI Francesco,
LADU e CUSIMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1994

Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di
procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa processuale in tema di espropriazioni dispone che, nelle vendite mobiliari, le somme ricavate dalla vendita vanno consegnate dall'istituto vendite al cancelliere, per essere depositate con le forme dei depositi giudiziari.

La disposizione non prevede formalità diverse, stante la speditezza di questo tipo di procedimento, che si esaurisce in due esperimenti d'asta, di cui il secondo a qualsiasi prezzo (articoli 538 e 540, ultimo comma, del codice di procedura civile).

Nell'esecuzione immobiliare, invece, il giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza che dispone la vendita, tanto in caso di vendita senza incanto quanto nella vendita con incanto, indica il termine e le modalità di versamento, o deposito, del prezzo (articoli 574 e 576, n. 7, del codice di procedura civile).

Del resto la disciplina del fallimento dispone che alle vendite dei beni, mobili o immobili, del fallito, si applicano le norme del processo di esecuzione (articolo 105 della «legge fallimentare» di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e chiarisce che le somme ricavate confluiscono nelle mani del curatore che ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare il quale entro cinque giorni le deposita presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalità da lui stabilite (articolo 34 della citata legge fallimentare). In ottemperanza alla disposizione il curatore apre un libretto di deposito, fruttifero, presso l'istituto bancario indicato dal giudice delegato nel decreto con cui dispone la vendita.

Relativamente alla normativa regolante le vendite immobiliari i giudici dell'esecu-

zione immobiliare del tribunale di Roma, in considerazione del grave danno che la svalutazione arreca ai depositi giudiziari, che sono istituzionalmente infruttiferi (stanti i tempi lunghi della procedura che, a differenza dell'esecuzione mobiliare, impone innumerevoli formalità a scopo di pubblicità - affissioni, pubblicazioni al foglio degli annunci legali della provincia, trascrizioni ipocatastali eccetera e, per gli esperimenti d'asta, prevede progressive riduzioni del quinto del prezzo di stima) dispongono da anni il deposito del prezzo delle aggiudicazioni presso gli istituti bancari. Altri giudici, invece, ritengono di non esserne abilitati, alla stregua dell'articolo 540 del codice di procedura civile, Senonchè la norma in parola regola, come già detto, l'espropriazione mobiliare: quanto all'espropriazione immobiliare, la facoltà dell'indicazione dell'istituto bancario è insita nelle stesse norme procedurali regolanti questo tipo di espropriazione, per le quali spetta al giudice dell'esecuzione prefiggere nell'ordinanza di vendita le modalità del versamento, o deposito, del prezzo dell'aggiudicazione.

È pertanto necessaria una interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, anche in sintonia con la legge fallimentare, che chiarisca definitivamente che appartiene al giudice dell'esecuzione immobiliare, in virtù della stessa normativa in vigore, il potere di disporre il deposito in cancelleria del prezzo di aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario, mediante libretto di deposito presso l'istituto di credito da lui designato, con il riscontro della stessa banca, secondo quanto praticato nel procedimento fallimentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile devono interpretarsi nel senso che il giudice dell'esecuzione immobiliare ha facoltà di disporre il versamento del prezzo della vendita presso un istituto di credito da lui designato, sotto forma di deposito bancario fruttifero, con riscontro da parte dell'istituto medesimo alla cancelleria competente.